

## **MODIFICHE AL REGOLAMENTO ED ALLE ISTRUZIONI APPLICATIVE DI EURONEXT CLEARING**

### **OPTIQ FASE 3**

Nell'ambito del progetto di migrazione dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana sulla piattaforma di negoziazione Euronext Optiq, i mercati dei derivati gestiti da Borsa Italiana verranno migrati sulla nuova piattaforma Optiq (Optiq fase 3), insieme agli altri mercati di Borsa Italiana, il cui processo di migrazione sulla piattaforma è già intervenuto nel corso del 2023.

Pertanto, si apportano alcune modifiche al Regolamento, alle Istruzioni e relativi Allegati di Euronext Clearing, al fine di supportare la migrazione OPTIQ dei mercati dei derivati di Borsa Italiana. Queste riguardano in particolare (a) le modifiche al processo di calcolo dei prezzi di regolamento giornaliero e (b) la chiusura da parte della CCP dei Comparti IDEX e AGREX, a seguito della liquidazione dei due mercati dei derivati su materie prime di Borsa Italia.

L'entrata in vigore delle modifiche decorre a partire dal 25 marzo 2024, in linea con le tempistiche condivise Borsa Italiana.

#### **i. Calcolo dei prezzi di regolamento giornaliero dei derivati**

Nell'ambito della suddetta migrazione sono state apportate alcune modifiche al Regolamento di Borsa Italiana, aventi ad oggetto anche il processo di calcolo dei prezzi di regolamento giornaliero dei derivati sul mercato IDEM. Infatti, a seguito della migrazione è previsto che i prezzi di regolamento non saranno più calcolati dalla controparte centrale, bensì a livello di sede di negoziazione.

In continuità con le modifiche al Regolamento di Borsa Italiana conseguenti alla migrazione sulla piattaforma di negoziazione Optiq, si ritengono pertanto necessarie alcune modifiche al quadro regolamentare di Euronext Clearing al fine di garantire coerenza con il nuovo processo di determinazione del prezzo relativo agli strumenti finanziari da quest'ultima garantiti.

In particolare, le modifiche alla disciplina riguardano l'attuale processo e metodologia di calcolo dei prezzi di regolamento giornalieri, di cui agli articoli B.4.1.4 del Regolamento Euronext Clearing e all'art. B.3.1.3 delle relative Istruzioni.

La disciplina è modificata al fine di precisare che i prezzi di regolamento giornalieri utilizzati da Euronext Clearing per il calcolo dei margini sono determinati secondo le regole di negoziazione del mercato di riferimento e sono comunicati da quest'ultima alla CCP, in conformità a quanto previsto nelle Istruzioni.

Le Istruzioni sono state riviste e integrate al fine di recepire il quadro complessivo relativo alla determinazione dei prezzi di regolamento giornaliero di tutti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati garantiti dalle CCP, sostituendo integralmente le disposizioni contenute nell'Allegato B.313, che è conseguentemente rimosso dal sistema.

In particolare, le citate disposizioni sono ora consolidate nelle Istruzioni e prevedono, in particolare:

- i. Comparti Obbligazionario e Obbligazionario ICSD: il prezzo di regolamento giornaliero degli strumenti finanziari garantiti nel Comparto Obbligazionario e nel Comparto Obbligazionario ICSD è fissato sulla base dei prezzi determinati dai mercati, tenendo conto del loro livello di liquidità;
  - ii. Comparto Azionario BITA ed Equity Euronext: il prezzo di regolamento giornaliero degli strumenti finanziari garantiti nell'ambito del Comparto Azionario è pari al prezzo di riferimento calcolato conformemente alle regole di negoziazione dal Mercato e comunicato alla CCP.
  - iii. Comparto Derivati: in coerenza con il nuovo quadro previsto dal Regolamento di Borsa Italiana, il prezzo di regolamento giornaliero per gli strumenti finanziari garantiti nel Comparto Derivati è determinato dal mercato secondo il relativo regolamento di negoziazione e comunicato alla CCP.
  - iv. In continuità con l'attuale quadro, è previsto che Euronext Clearing, ai fini del calcolo dei margini, possa fissare un prezzo diverso per gli strumenti sopra descritti, nel caso in cui ritenga che il prezzo di regolamento giornaliero non sia rappresentativo delle condizioni di mercato esistenti alla chiusura delle negoziazioni, tenendo conto del rispettivo valore teorico dei predetti strumenti finanziari ovvero utilizzando l'ultimo prezzo di regolamento giornaliero disponibile.
- 
- ii. Cessazione del servizio di compensazione per i Comparti AGREX ed IDEX

Attualmente, i derivati negoziati sui due menzionati segmenti del mercato dei derivati IDEM, vengono garantiti nell'ambito di due Comparti segregati del Sistema di Controparte Centrale, vale a dire i Comparti IDEX e AGREX.

Alla luce della decisione del gestore del mercato di procedere alla dismissione dei due mercati, consegue la cessazione della fornitura dei servizi di compensazione limitatamente a tali compartimenti. Di conseguenza, in continuità con l'approccio di Borsa Italiana, le disposizioni che regolano i servizi di compensazione e garanzia per i due compartimenti in esame sono stralciate dal Regolamento e dalle Istruzioni di Euronext Clearing.

Le sopra descritte modifiche al Regolamento, Istruzioni e relativi Allegati di Euronext Clearing entreranno in vigore in coordinamento con la data di dismissione di Borsa Italiana dei due mercati, previo avviso al mercato.



### Articolo A.1.1.1 Definizioni

1. Nel presente *Regolamento* si intendono per:

*Omissis*

~~**Comparto Derivati dell'Energia**~~»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* sull'energia e relativi indici ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da *Euronext Clearing* anche in virtù di Convenzioni stipulate tra *Euronext Clearing* e tali *Società di Gestione*.

~~«**Comparto Derivati su Commodities Agricole**~~»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* su commodities agricole ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da *Euronext Clearing* anche in virtù di Convenzioni stipulate tra *Euronext Clearing* e tali *Società di Gestione*.

**(\*) La disciplina relativa al Comparto Derivati dell'Energia e al Comparto Derivati su Commodities Agricole si ritiene espunta dal testo del Regolamento, Istruzioni e relativi Allegati di Euronext Clearing.**

## PARTE B.4 Sistema di Garanzia

### Capo B.4.1 Margini

*Omissis*

#### Articolo B.4.1.4 Prezzi di regolamento giornaliero

1. I prezzi di regolamento giornaliero, utilizzati da *Euronext Clearing* per il calcolo dei *Margini*, sono determinati **secondo le regole del relativo Mercato e comunicati a *Euronext Clearing*, secondo quanto previsto nelle Istruzioni** da ~~*Euronext Clearing*~~ secondo quanto stabilito nelle ~~*Istruzioni*~~.
- 2.

#### Articolo B.4.1.5 Calcolo dei Margini

1. I *Margini* e i prezzi di regolamento giornaliero calcolati da *Euronext Clearing* e comunicati ai *Partecipanti Diretti* sono validi esclusivamente per i rapporti tra *Euronext Clearing* e i suddetti *Partecipanti Diretti*.
2. I *Margini*, ove richiesti dai *Partecipanti* al Sistema ai loro *Clients*, sono calcolati direttamente dai *Partecipanti* stessi, senza alcun intervento o responsabilità da parte di *Euronext Clearing*.

**ISTRUZIONI**

### **PARTE B.3 Sistema di Garanzia**

#### **CAPO B.3.1 I Margini**

*Omissis*

### **Articolo B.3.1.3 Prezzi di regolamento giornaliero**

1. ~~I prezzi di regolamento giornaliero degli *Strumenti Finanziari Garantiti* negoziati nei *Mercati* e garantiti dal *Sistema* sono determinati secondo le modalità indicate nell'Allegato B.313.~~
  1. **Il prezzo di regolamento giornaliero degli *Strumenti Finanziari* garantiti nel *Comparto Obbligazionario* e nel *Comparto Obbligazionario ICSD* è fissato sulla base dei prezzi determinati dai *Mercati*, tenendo conto del livello di liquidità degli stessi.**
  2. **Il prezzo di regolamento giornaliero degli *Strumenti Finanziari* garantiti nel *Comparto Azionario BITA* e nel *Comparto Equity Euronext* è pari al prezzo di riferimento calcolato conformemente alle regole di negoziazione del *Mercato* e comunicato a *Euronext Clearing*.**
  3. **Il prezzo di regolamento giornaliero degli *Strumenti Finanziari* garantiti nel *Comparto Derivati* è determinato dal *Mercato* secondo le regole di negoziazione del *Mercato* e comunicato a *Euronext Clearing*.**
  4. **In deroga ai commi precedenti, qualora *Euronext Clearing* ritenga che il prezzo di regolamento giornaliero degli *Strumenti Finanziari* di ciascun *Comparto*, determinato e comunicato ai sensi del presente articolo, non sia rappresentativo delle condizioni di mercato esistenti al termine delle negoziazioni, *Euronext Clearing*, ai fini del calcolo dei *Margini*, può determinare un prezzo diverso, tenendo conto del rispettivo valore teorico di tali *Strumenti Finanziari* oppure utilizzare l'ultimo prezzo di regolamento giornaliero disponibile.**

5. **21** prezzi di regolamento giornaliero sono resi disponibili sul sito "Internet" di *Euronext Clearing*. Tali prezzi sono altresì comunicati ai *Partecipanti* tramite *l'Infrastruttura Tecnologica*.